

**CONVENZIONE TRA
L' "A.N.S.P.I.
CENTRO STUDI MEDICO-PSICO-SOCIO-PEDAGOGICO
E DI CONSULENZA FAMILIARE"
DI ASCOLI SATRIANO (FG)
E LA
"REGIONE ECCLESIASTICA PUGLIA –
TRIBUNALE ECCLESIASTICO REGIONALE PUGLIESE"**

TRA

il CONSULTORIO FAMILIARE dell'ANSPI Centro Studi Medico-Psico-Socio-Pedagogico e di Consulenza Familiare (di seguito denominato "Consultorio Familiare Anspi") C.F.94003000711 con sede legale in Largo Cattedrale, 2 – 71022 Ascoli Satriano (FG), nella persona del suo presidente e legale rappresentante dott. Potito CAUTILLO, nato a _____ il _____ e domiciliato come sopra per la carica;

E

la REGIONE ECCLESIASTICA PUGLIA - TRIBUNALE ECCLESIASTICO REGIONALE PUGLIESE (di seguito denominato "Tribunale") – C.F. 93192290729 con sede legale in Viale Pio XI, 70056 Molfetta (BA), nella persona del legale rappresentante S.E. Mons. Francesco CAPUCCI, nato a _____ il _____, domiciliato come sopra per la sua carica;

PREMESSO CHE

- il Tribunale Ecclesiastico Regionale Pugliese, al fine di acquisire pareri medico-legali nelle cause di nullità del matrimonio, ha chiesto di avvalersi della collaborazione del Consultorio Familiare, appartenente alla Associazione "ANSPI Centro Studi Medico-Psico-Socio-Pedagogico e di Consulenza Familiare" di Ascoli Satriano (FG), nella persona dello Psicologo dr.Potito CAUTILLO, ivi operante;
- lo psicologo-psicoterapeuta dr. Potito CAUTILLO, operatore volontario del Consultorio Familiare ANSPI, ha manifestato la propria disponibilità;
- il Consiglio Direttivo dell'Associazione "ANSPI Centro Studi Medico-Psico-Socio-Pedagogico e di Consulenza Familiare" nella riunione del 7 agosto 2003 ha dato il proprio benestare;
- l'Associazione Nazionale S.Paolo Italia (ANSPI) Centro Studi Medico-Psico-Socio-Pedagogico e di Consulenza Familiare con sede ad Ascoli Satriano (FG) in largo Cattedrale, n.2 è un'Organizzazione di Volontariato riconosciuta dalla Regione Puglia ai sensi della Legge quadro del volontariato n.266/91 e dalla legge regionale n.11/94, con delibera di G.R. n.736 del 10/02/1994 ed è iscritta al n.80 del registro generale delle OO.VV. della Regione Puglia;
- l' "ANSPI Centro Studi Medico-Psico-Socio-Pedagogico e di Consulenza Familiare" è organizzazione non lucrativa di utilità sociale - ONLUS - ai sensi del D.L.vo n.460 del 4/12/1997;
- al suo interno opera un Consultorio Familiare che a sua volta è stato riconosciuto:
 - dal 9/06/1994 come CONSULTORIO FAMILIARE DIOCESANO dal Vescovo della Diocesi di Cerignola – Ascoli Satriano;
 - dal 31/03/1994 come CONSULTORIO FAMILIARE PRIVATO con delibera di G. R. n.1660 della Regione Puglia;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art.1

Le premesse sono parte integrante del presente accordo.

Art.2

Il rapporto convenzionale derivante dal presente atto intercorre esclusivamente tra l'ANSPI Centro Studi Medico-Psico-Socio-Pedagogico e di Consulenza Familiare e il Tribunale.

Art.3

L'ANSPI Centro Studi Medico-Psico-Socio-Pedagogico e di Consulenza Familiare assicura al Tribunale consulenze di psicologia da parte del dr.Potito CAUTILLO, psicologo del Consultorio Familiare ANSPI.

Art.4

Le consulenze saranno richieste di volta in volta dal Tribunale che affiderà al consulente il relativo incarico definendone i termini e gli scopi.

Il Tribunale provvederà, inoltre, a fornire al consulente la documentazione inerente al caso in esame.

Sulla base di tale documentazione e delle risultanze della propria attività specialistica il consulente formerà il proprio parere ed esprimerà i risultati della perizia.

La regolamentazione dei flussi informativi e documentali tra il consulente ed il Tribunale sarà oggetto di particolare accordo tra gli stessi ed esula, pertanto, dall'ambito normativo della presente convenzione.

La sede del Consultorio Familiare ANSPI sarà il luogo principale di adempimento delle prestazioni richieste.

Art.5

Il Tribunale metterà a disposizione dello psicologo dr. Potito CAUTILLO le informazioni, le attrezzature, il personale occorrente e quant'altro necessita per lo svolgimento dell'attività di consulenza.

Art.6

omissis

Art.7

La presente convenzione ha la durata di un anno con decorrenza dalla data di stipula e può essere rinnovata tacitamente anno per anno.

Art.8

Il presente atto è soggetto a registrazione in caso d'uso. Le eventuali spese di bollo e registrazione saranno a carico dell'Ente richiedente.

Letto, confermato e sottoscritto.

Bari,

Per l'ANSPI Centro Studi Medico-Psico-Socio-Pedagogico e di Consulenza Familiare e il suo Consultorio Familiare

Il Presidente
Dott. Potito CAUTILLO

Per la Regione Ecclesiastica Puglia - Tribunale Ecclesiastico Regionale Pugliese
Il Moderatore

S.E. Mons. Francesco CAPUCCI